

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2387)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 luglio 1967 (V. Stampato n. 3325)*

**d'iniziativa dei deputati MATTARELLI Gino DE MARZI, FORNALE, BERLOFFA, BRES-
SANI, BALDI, FUSARO, FABBRI Francesco, BELCI, GASCO, ROSATI, GAGLIARDI,
CERVONE, IOZZELLI, DEL CASTILLO, SGARLATA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1967*

Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato dal Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'Autorità comunale e della categoria.

Tali rivendite debbono rimanere aperte, di regola, nei giorni feriali. Nei giorni festivi sono stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite per sopperire alle esigenze di pubblico interesse, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.

Art. 2.

I turni di apertura obbligatoria delle rivendite ordinarie nei giorni festivi sono stabiliti dal Capo dell'Ispettorato compartimen-

tale dei monopoli di Stato, sentita la categoria, nella proporzione di una rivendita aperta su quattro per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Per le rivendite ordinarie ubicate in comuni con meno di 10 mila abitanti il turno è stabilito dal Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentita la categoria. In detti comuni e nelle località di cura, soggiorno e turismo può essere altresì consentito dal Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di spostare il turno del riposo festivo in altro giorno feriale, sentita la categoria.

I turni di apertura obbligatoria delle rivendite speciali nei giorni festivi sono stabiliti dal Capo dell'Ispettorato dei monopoli di Stato, sentita la categoria, tenendo conto delle esigenze di servizio in rapporto alla particolare funzione di ciascuna rivendita. Ove ricorrano particolari necessità di servizio, il turno di riposo può essere spostato in giorno feriale della settimana.

I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.

Art. 3.

Ai trasgressori delle norme di cui agli articoli precedenti il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000.

Qualora, nel periodo di sei mesi, siano state commesse quattro delle trasgressioni della stessa specie di quelle indicate al comma precedente, il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato procede:

a) alla disdetta del contratto di appalto o alla revoca della gestione nei confronti dei gestori delle rivendite ordinarie;

b) alla revoca della licenza nei confronti dei gestori delle rivendite speciali e dei titolari di patentini.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.